

Prof. Bruno Nascimbene  
Università Statale, Milano



**“Profili giuridici ed economici nelle relazioni tra l’Unione europea e i Paesi del Centro America”**

### 1. Ambito geografico e giuridico di riferimento.

Ringrazio per l’invito. Vorrei partire con alcune brevi riflessioni, da quando, nel giugno 2005 a Monza, in occasione del convegno organizzato da E.M.I.-*European Mexican Investment*, eravamo stati invitati ad affrontare alcuni dei temi, peraltro qui ripresi, seppur in un contesto leggermente diverso. All’epoca si era esaminato che cosa in particolare l’Unione europea e i paesi dell’America Latina avessero realizzato nel corso degli anni; si era visto quanto era stato fatto, soprattutto, come ricordava anche il presidente Giuggioli, a partire dalla fine degli anni Sessanta, quando l’Unione europea ha creato e progressivamente sviluppato forti legami con l’America latina e i Caraibi. Le relazioni di carattere politico, economico e di cooperazione sono state realizzate attraverso una pluralità di accordi e diversificate a più livelli <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sulle relazioni esterne dell’Unione europea cfr., più recentemente, A. LANG, *Relazioni esterne dell’Unione europea*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. V, 2006, p. 5070 ss. ed *ivi* bibliografia. Sulle relazioni tra Unione ed America Latina cfr. A. DEL VECCHIO (a cura di), *Aspetti dell’integrazione latinoamericana*, Milano 2001 e gli studi della Commissione europea, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea, *Central American integration: what’s next? The integration process in Central America and the role of the European Union*, Luxembourg, 2004; *L’Union européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes: un partenariat stratégique*, Luxembourg, 2004 nonché la pagina [http://www.europa.eu.int/comm/external\\_relations](http://www.europa.eu.int/comm/external_relations) aggiornata dalla Commissione

A livello sub-continentale, l’Unione europea e l’America Latina hanno istituzionalizzato il dialogo politico attraverso incontri periodici fra i rispettivi rappresentanti, principalmente in due contesti: il “Gruppo di Rio” e i summits tra i capi di Stato dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi, da un lato e l’Unione europea, dall’altro lato. Il «Gruppo di Rio» è un forum di consultazione politica voluto per facilitare la discussione su temi d’interesse comune. Al momento della sua istituzione nel 1986, esso raggruppava sei Stati; oggi copre l’insieme dell’America Latina e conta al suo interno anche gli Stati caraibici (di cui si dirà poco oltre). L’ultimo incontro è avvenuto a Lussemburgo il 26-27 maggio 2005<sup>2</sup>. Il dialogo politico è stato, poi, rafforzato nel corso dei summits tra i capi di Stato dei Paesi dell’America Latina, dei Caraibi e i rappresentanti dell’Unione europea (Rio de Janeiro 1999, Madrid 2002, Guadalajara 2004, Vienna 2006).

Obiettivo di questi incontri è favorire una migliore comprensione fra le due regioni sul piano politico, economico e culturale per poi elaborare ed approfondire strategie di partenariato.

Dialoghi specializzati avvengono con le “aree regionali”. Tra l’Unione europea e il Mercosur (Mercado del Sur) è in vigore un accordo quadro di cooperazione interregionale del 15 dicembre 1995<sup>3</sup> e sono in corso negoziati per la

---

europea.

<sup>2</sup> Cfr. i comunicati di questo incontro alla pagina [http://europa.eu.int/comm/external\\_relations/la/min\\_meeting\\_26-05-05/index.htm](http://europa.eu.int/comm/external_relations/la/min_meeting_26-05-05/index.htm). Cfr. pure la nota 26.

<sup>3</sup> Creato nel 1991, il Mercosur è un processo d’integrazione regionale tra Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, cui ha aderito, nel luglio 2006, il Venezuela: cfr. in generale la pagina <http://www.mercosur.int/msweb/principal/central.asp>. Il Mercosur ha trovato il sostegno dell’Unione europea fin dalle sue origini, favorevole a promuovere il dialogo con i gruppi regionali in quanto veicolo per migliorare la comprensione reciproca tra i Paesi vicini e favorire relazioni esterne unitarie. L’Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall’altra, unitamente alla dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l’Unione europea e il Mercosur, allo scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo quadro, all’accordo

conclusione di un accordo d'associazione, comprensivo di una zona di libero scambio per beni e servizi.

Con l'accordo di Cartagena del 25 maggio 1969, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela hanno istituito la Comunità Andina (originariamente chiamata Patto Andino). Il dialogo politico tra l'Unione europea e tale organizzazione regionale è stato istituzionalizzato con la dichiarazione di Roma del 30 giugno 1996, mentre le relazioni di cooperazione sono disciplinate da un accordo quadro di cooperazione nel 1983, poi sostituito dall'accordo quadro del 23 aprile 1993<sup>4</sup>. Il 15 ottobre 2003 è stato siglato un accordo di dialogo politico e cooperazione che, una volta entrato in vigore, rappresenterà il quadro giuridico di riferimento per le relazioni fra questi due gruppi regionali<sup>5</sup>. In occasione del summit di Guadalajara del 28 maggio 2004 è stata, inoltre, auspicata la conclusione di un accordo d'associazione, comprensivo di una zona di libero scambio (in tal senso si è espresso anche il summit di Vienna del 12-13 luglio 2006).

Il dialogo con i Paesi dell'America centrale istmica (Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) avviene tramite gli incontri del «dialogo di San José» e secondo quanto previsto dall'accordo di cooperazione del 1993 che resterà operativo fino a quando non termineranno le procedure di ratifica per consentire l'entrata in vigore dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione del 15 dicembre 2003 (come si dirà poco oltre).

---

quadro di cooperazione interregionale, alla decisione n.96/205/CE del Consiglio, del 20 novembre 1995, che approva tale applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'accordo quadro interregionale, sono pubblicate in *GUCE* L 69 del 19 marzo 1996. Sul Mercosur cfr., più recentemente, J. AEVERVAELE, *Mercosur and regional integration in South America*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2005, p. 387 ss.

<sup>4</sup> Cfr. *GUCE* L 127 del 29 aprile 1998.

<sup>5</sup> Cfr. la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra, documento COM (2003) 695-2 def., approvato dal Parlamento europeo in lettura unica senza emendamenti il 31 marzo 2004.

Le relazioni commerciali (come pure si dirà poco oltre) avvengono secondo il sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

I Paesi caraibici (Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St.-Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago), con altri Paesi del continente africano ed asiatico costituiscono il gruppo ACP (Africa, Caraibi, Pacifico, settantanove in tutto) ed intrattengono rapporti con l'Unione europea sin dal 1975, dapprima nel quadro della convenzione di Lomé e poi dell'accordo di Cotonou, concluso il 23 giugno 2000 per la durata di vent'anni (è in vigore dal 1 aprile 2003). Cuba è il solo paese dei Caraibi a non aver concluso un accordo di cooperazione con l'Unione europea benché dal 2000 sia stato ammesso nel gruppo ACP.

Il Messico e il Cile intrattengono con l'Unione europea relazioni bilaterali. Precisamente, tra Unione europea e Messico fu concluso un accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione l'8 dicembre 1997, che ha consentito la realizzazione di una zona di libero scambio, con gli sviluppi di cui si dirà in prosieguo, mentre tra Cile e Unione europea è stato stipulato un accordo di associazione nel 2002, comprensivo di una zona di libero scambio, entrato in vigore il 1° marzo 2005. Le considerazioni che seguono sono dedicate al quadro giuridico delle relazioni politiche ed economiche che intercorrono tra l'Unione europea e i Paesi dell'America centrale istmica, con particolare riguardo al Messico.

## **2. Le relazioni tra l'Unione europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.**

### **2.1. I rapporti politici.**

Il «dialogo di San José» rappresenta il punto di forza delle relazioni tra Honduras, Nicaragua e Panama<sup>6</sup>. Sostanzialmente, si tratta di un

---

<sup>6</sup> Il processo d'integrazione in America centrale risale al 1951 quando fu istituita l'Organizzazione degli Stati dell'America centrale. Il passo più significativo è rappresentato, tuttavia, dall'istituzione di un Mercato comune del Centro America (MCCA) comprensivo della Banca dell'America centrale per l'integrazione economica (BCIE) e del Segretariato per l'integrazione economica del

forum d'incontro fra i rappresentanti di questi Paesi che ha preso avvio nel 1984 a San José con l'obiettivo di individuare delle soluzioni per fronteggiare i conflitti, rafforzare il processo di democratizzazione e di sviluppo dell'America centrale. In ragione del suo successo, la formula di incontro «al vertice» fu riproposta a Firenze nel 1996, a Madrid nel 2002, a Lussemburgo nel 2005, progressivamente ampliando i temi di discussione.

L'espressione «dialogo di San José» per designare i rapporti politici è stata mantenuta anche dopo la loro istituzionalizzazione nel titolo II dell'accordo di «dialogo politico e di cooperazione» firmato a Roma il 15 dicembre 2003<sup>7</sup>. La nuova disciplina precisa i meccanismi attraverso i quali attuare il dialogo politico indicando i soggetti coinvolti (capi di stato e di governo, ministri, alti funzionari) e la preferenza, per quanto possibile, del negoziato diplomatico. Le parti hanno, inoltre, esteso i settori oggetto di discussione a tutte le materie d'interesse comune e le questioni di

---

Centro America (SIECA) nel 1960. Nel 1973 il processo d'integrazione regionale conobbe una stagnazione determinata dalla sospensione dell'attività da parte dell'Organizzazione degli Stati dell'America centrale. Circa vent'anni dopo, nel 1993, prese avvio una nuova struttura per l'integrazione: il Sistema d'integrazione dell'America centrale (SICA), costituita da una Corte di giustizia, un Parlamento e un Segretariato generale. Un progresso significativo sotto il profilo dell'integrazione economica è avvenuto con l'istituzione di un'unione doganale, inizialmente tra Guatemala e El Salvador (1996), successivamente estesa a Honduras e Nicaragua (2000) e Costa Rica (2002). Nel marzo 2002, il SICA ha approvato un ambizioso Piano di Azione per l'integrazione economica del Centro America che prevede la realizzazione di un'unione doganale. Per un approfondimento sul processo d'integrazione dell'America centrale cfr. <http://www.sgsica.org/>

<sup>7</sup> Cfr. la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, documento COM(2003) 677 def. del 10 novembre 2003. Il Parlamento, consultato ai sensi dell'art. 300, paragrafo 2 comma 1, ha espresso parere favorevole il 31 marzo 2004.

rilevanza internazionale. L'ampiezza della "piattaforma" conferma la portata di questi contatti che costituiscono una fase preparatoria per lo sviluppo ed attuazione dell'attività di cooperazione e di sviluppo delle relazioni commerciali.

## 2.2. Le azioni di cooperazione. Le basi giuridiche.

L'attività di cooperazione tra l'Unione e l'America centrale istmica avviene nel contesto giuridico dell'accordo quadro di cooperazione del 1993, entrato in vigore il 1° marzo 1999<sup>8</sup>, che ha sostituito e ampliato il precedente accordo firmato a Lussemburgo nel 1985<sup>9</sup>. Questa sarà la normativa di riferimento fino a quando l'accordo di dialogo politico e di cooperazione non entrerà in vigore. Quest'ultimo, infatti, oltre ad istituzionalizzare il dialogo politico (titolo II) disciplina anche le attività di cooperazione fra le parti contraenti (titolo III). L'accordo del 1993 è stato concluso dalla Comunità da un lato e dai Paesi dell'America centrale istmica dall'altro lato. La competenza esclusiva della Comunità a concludere l'accordo trova fondamento negli artt. 133 (già 113), 181 (già 130 Y), e nell'art. 300, paragrafo 2 (già 228) del Trattato CE, come indicato nella decisione di ratifica del Consiglio del 22 febbraio 1999<sup>10</sup>. Precisamente, l'art. 133 consente alla Comunità di concludere accordi tariffari e commerciali, nel contesto delle competenze relative alla politica commerciale comune; l'art. 181 è base giuridica per accordi volti a perseguire l'obiettivo dell'integrazione dei Paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale, mentre l'art. 300, paragrafo 2 disciplina le modalità di conclusione dell'accordo. Sembra opportuno ricordare che l'Unione europea può concludere accordi con uno o più Stati ovvero con un'organizzazione internazionale secondo le modalità e nei limiti dettati dai Trattati istitutivi. Nell'ambito del primo pilastro, la capacità della Comunità a stipulare accordi internazionali discende, in primo luogo, dal disposto dell'art. 281 per cui

---

<sup>8</sup> Cfr. in tal senso l'informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo in *GUCE* L 63 del 12 marzo 1999.

<sup>9</sup> Cfr. *GUCE* L 172 del 30 giugno 1986.

<sup>10</sup> Decisione del 1999/194/CE del Consiglio del 22 febbraio 1999, in *GUCE* L 63 del 12 marzo 1999.

«la Comunità ha personalità giuridica», essendo dunque un soggetto di diritto internazionale autonomo rispetto agli Stati che ne sono membri. Il Trattato CE indica, poi, i settori in cui il treaty making power può essere esercitato attribuendo alla Comunità il potere di stipulare accordi tariffari e commerciali, nel contesto delle competenze relative alla politica commerciale comune (art. 133), nonché accordi di associazione con uno o più Stati terzi o con organizzazioni internazionali (art. 310). La nozione di politica commerciale, rilevante per definire l'ambito delle competenze esterne comunitarie, è precisata al primo paragrafo della disposizione. Essa comprende misure tariffarie e doganali, misure relative alla politica d'esportazione e misure attinenti alla difesa commerciale. La prassi, ma soprattutto la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno poi ampliato la nozione attraverso un'interpretazione funzionale ed evolutiva della norma<sup>11</sup>. Il Trattato di Nizza, inoltre, ha introdotto delle modifiche alla disposizione ispirate all'idea di allargare la nozione di politica commerciale includendovi anche i settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale che, tuttavia, restano ambiti in cui gli Stati membri conservano un potere concorrente rispetto a quello della Comunità per concludere o mantenere accordi con Paesi terzi od organizzazioni internazionali (cfr. paragrafo 5).

Oltre agli artt. 133 e 310, il cui contenuto è presente nel testo del Trattato CE fin dalle origini, vi sono altre (successive) disposizioni che conferiscono alla Comunità una competenza a stipulare accordi con Paesi terzi od organizzazioni internazionali. Precisamente, l'art. 170 consente la conclusione di accordi in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari, e l'art. 174 in materia ambientale; l'art. 181 prevede la conclusione di accordi volti a perseguire l'obiettivo dell'integrazione dei Paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale; l'art. 181A (introdotto dal Trattato di Nizza) prevede esplicitamente la possibilità di concludere accordi di cooperazione economica, finanziaria e tecnica. La presenza di quest'ultima disposizione dovrebbe eliminare la necessità di ricorrere a molteplici basi giuridiche per concludere quegli

---

<sup>11</sup> Parere 1/75 dell'11 novembre 1975, in *Racc.*, p. 1355; parere 1/78 del 4 ottobre 1979, in *Racc.*, p. 2871; parere 1/94 del 15 novembre 1994, in *Racc.*, p. I-5267.

accordi di cooperazione allo sviluppo con Stati terzi ed organizzazioni internazionali, assai complessi, qual è il caso dell'accordo in esame<sup>12</sup>.

La disciplina relativa alla conclusione di accordi internazionali nel secondo (PESC) e terzo (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) pilastro è contenuta negli artt. 24 e 38 del Trattato UE. Diversamente da quanto avviene per gli accordi del primo pilastro, tale competenza può essere esercitata in tutti i casi in cui ciò sia necessario per dare attuazione alle norme contenute nei titoli IV e VI del Trattato UE e non solo nei limiti previsti da specifiche disposizioni<sup>13</sup>.

La presenza, nell'accordo quadro di cooperazione del 1993, di più basi giuridiche, ossia l'art. 180 e l'art. 133 del Trattato CE è indice della sua complessità. Esso, infatti, non solo definisce l'attività di cooperazione allo sviluppo ma provvede anche ad istituzionalizzarla<sup>14</sup>. In tal senso, l'art. 33 prevede l'istituzione di una Commissione mista, composta dai rappresentanti della Comunità e dei Paesi dell'America centrale istmica, assistita da rappresentanti degli organi d'integrazione

---

<sup>12</sup> Sulla politica comunitaria della cooperazione allo sviluppo cfr. fra gli altri R. ADAM, *Cooperazione allo sviluppo... di competenze comunitarie ?*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 1996, p. 589 ss.; F. MARTINES, *Alcuni problemi relativi alla cooperazione allo sviluppo della Comunità europea*, ibidem, 1998, p. 879 ss.

<sup>13</sup> L'attribuzione all'Unione del potere di stipulare accordi internazionali, introdotto con l'art. 24 del Trattato UE dal Trattato di Amsterdam, è stato un elemento che ha riaperto la discussione sul problema personalità giuridica internazionale dell'Unione. Manca, infatti, una disposizione simile all'art. 281 del Trattato CE, nel secondo e terzo pilastro. Tuttavia, la capacità di stipulare accordi internazionali costituisce uno dei criteri fondamentali per cui si riconosce la personalità giuridica internazionale. Sul tema, più recentemente, cfr. B.I. BONAFÈ, *Art. 24*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, Milano, 2004, p. 94 ss. (ivi riferimenti), e prima, in generale, A. TIZZANO, *La personalità internazionale dell'Unione europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 1998, p. 377 ss.

<sup>14</sup> Cfr. in tal senso M.R. PIAZZA, *Art. 181*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati*, cit., p. 898 ss.

centroamericana. Alla Commissione mista è affidato un compito propulsivo, di vigilanza e di coordinamento in merito alle attività ed azioni per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'accordo.

Tale Commissione proseguirà la sua attività anche quando sarà in vigore l'accordo di dialogo politico e di cooperazione del 2003 (cfr. l'art. 52). La Commissione, coadiuvata nella sua attività da sotto commissioni, si riunisce con frequenza regolare (l'ultimo incontro ha avuto luogo a Managua il 2 marzo 2006)<sup>15</sup>.

Le disposizioni dell'accordo quadro, basate sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani (art. 1), indicano in termini assai dettagliati le modalità e i settori attraverso i quali le parti intendono sviluppare l'attività di cooperazione (art.3). Nelle reciproche relazioni commerciali le parti si sono impegnate a concedere il trattamento della nazione più favorita (art. 4), a sviluppare la cooperazione commerciale (artt. 5 e 6) e industriale (art. 7), a promuovere l'aumento degli investimenti anche tramite accordi di sviluppo e di protezione (art. 8) e a favorire lo scambio di informazioni ed assistenza tra istituti finanziari (art. 9). L'attività di cooperazione comprende il settore minerario (art.13), energetico (art. 14), dei trasporti (art. 15), delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (art. 16), turistico (art. 17), ambientale (art. 18), della diversità biologica (art. 19), della cooperazione allo sviluppo (art. 30), il settore agrario, forestale e rurale (art. 21), ittico (art. 22), sanitario (art. 23), quello di sviluppo sociale (art. 24), la lotta contro la droga (art. 25), l'aiuto ai profughi, sfollati e rimpatriati (art. 26), il consolidamento del processo democratico (art. 27) e l'integrazione regionale (art. 28), la pubblica amministrazione (art. 29), l'informazione, comunicazione, cultura (art. 30) e la formazione (art.31). Per ciascuno di questi settori l'accordo indica gli obiettivi e gli strumenti per il loro conseguimento.

È inoltre presente una clausola evolutiva che consente alle parti d'intensificare e ampliare la cooperazione con accordi relativi a settori ed attività specifiche (art. 39).

Le azioni di cooperazione trovano attuazione, essenzialmente, nel quadro dei programmi di cooperazione orizzontale tra Unione europea ed

---

<sup>15</sup> Il comunicato stampa relativo all'incontro è reperibile alla pagina [http://ec.europa.eu/comm/external\\_relations/ca/doc/acta\\_xiv\\_es\\_020306.pdf](http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ca/doc/acta_xiv_es_020306.pdf).

America latina. Fra questi si ricordano: il programma AL-invest che fornisce un aiuto alle piccole e medie imprese europee interessate ad investire sul mercato dell'America latina; ALFA, che promuove la cooperazione fra università; ALURE, relativo all'uso delle fonti energetiche naturali; @-LIS, che promuove la cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione; ALBAN, che offre borse di studio post-laurea a studenti latino americani; ATLAS, che incoraggia la cooperazione economica bi-regionale attraverso un network di camere di commercio e industria; URB-AL, volto a favorire le relazioni fra città<sup>16</sup>. Numerose sono, inoltre, le iniziative relative allo sviluppo e alla tutela della democrazia e diritti dell'uomo<sup>17</sup>.

L'accordo di dialogo politico e di cooperazione del 2003 è assai più esteso, quanto alle materie oggetto di cooperazione, e complesso per i vincoli istituzionali che gravano sulle parti contraenti. Pertanto, diversamente dall'accordo quadro di cooperazione del 1993, esso è stato concluso, sul fronte dell'Unione, sia dalla Comunità europea, sia dagli Stati membri.

L'attività di cooperazione copre, ad esempio, il settore dei diritti dell'uomo, dei servizi, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici, della politica di concorrenza, della lotta contro il terrorismo e l'immigrazione clandestina.

Di particolare rilievo è, inoltre, l'obiettivo previsto dall'art. 2 n. 3 di promuovere la conclusione di un accordo di associazione tra Unione europea ed America centrale, comprensivo di una zona di libero scambio.

L'impegno in tal senso è stato ribadito anche in occasione del summit di Guadalajara, del 19 gennaio 2005, e della XIV riunione della Commissione mista Unione europea - America centrale (tenutasi a Managua il 2 marzo 2006) prevista dall'accordo del 1993.

---

<sup>16</sup> In generale sui programmi di cooperazione economica e sviluppo cfr. la pagina [http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/index\\_en.htm](http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm); relativamente al Messico, per il periodo 2002 - 2006, cfr. la pagina [http://www.europa.eu.int/comm/external\\_relations/sp/index.htm](http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/sp/index.htm). Per il periodo 2007-2013 è atteso un nuovo documento di programmazione.

<sup>17</sup> Cfr. i programmi relativi allo sviluppo dei diritti dell'uomo alla pagina [http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index\\_en.htm](http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm).

### 2.3. I rapporti commerciali.

Le relazioni commerciali tra l'Unione europea e l'America centrale sono caratterizzate da un sistema di preferenze generalizzate (SPG) che consente un accesso preferenziale al mercato dell'Unione europea per le merci provenienti dai Paesi dell'America centrale<sup>18</sup>. L'accordo sul SPG previsto per un periodo di tre anni, dal 2002 al 2004<sup>19</sup>, è stato esteso fino al 2005 dal regolamento (CE) n. 2211 del Consiglio, del 15 dicembre 2003<sup>20</sup>. Il SPG per il periodo 2005-2008 è disciplinato dal regolamento n. 980 del Consiglio, del 27 giugno 2005 che ha recepito gli orientamenti espressi dalla Commissione con la comunicazione del 7 luglio 2004 relativa al ruolo del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità per il decennio 2006-2015 nelle relazioni con i Paesi in via di sviluppo per favorire il commercio internazionale e lo sviluppo sostenibile<sup>21</sup>. La volontà d'intensificare e rafforzare il quadro giuridico delle relazioni fra l'Unione europea e i Paesi dell'America centrale, già indicata all'art. 2, n. 3 dell'accordo di dialogo politico e cooperazione del 2003, si sta concretizzando nell'elaborazione di un accordo di associazione, comprensivo di una zona di libero scambio<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Per alcuni dettagli sul funzionamento del SPG cfr. [http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/gsp/index\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/gsp/index_fr.htm).

<sup>19</sup> Cfr. il regolamento n. 2501 del 2001 del Consiglio 10 dicembre 2001, in *GUCE* L 346 del 31 dicembre 2001.

<sup>20</sup> Il regolamento (CE) n. 2211 del Consiglio, del 15 dicembre 2003, che proroga no al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501 del 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004, e che modifica detto regolamento, è in *GUUE* L 332 del 19 dicembre 2003.

<sup>21</sup> Il regolamento (CE) n. 980 del Consiglio, del 27 giugno 2005 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze generalizzate è in *GUUE* L del 30 giugno 2005; la comunicazione della Commissione è il documento COM(2004) 461 def. del 7 luglio 2004.

<sup>22</sup> Sugli accordi di associazione cfr. fra gli altri i M.F.C. TCHAKALOFF (a cura di), *Le concept d'association dans les accords passés par la Communauté: essai de clarification*, Bruxelles, 1999; M.R. PIAZZA, "Art. 310", in A. T IZZANO (a cura di), *Trattati*, cit., p. 1384 ss. e

La realizzazione di tale obiettivo è affidata ad un Gruppo misto per l'integrazione economica che si è riunito, per la prima volta, a San José, il 31 marzo - 1° aprile 2005 e, successivamente, a Bruxelles, il 19-20 luglio 2005, e a El Salvador, il 7-8 novembre 2005. I risultati dei lavori sono stati presentati nella riunione, già ricordata, di Managua<sup>23</sup>.

### 3. Quadro storico delle relazioni tra l'Unione europea e il Messico.

Da un breve esame dei rapporti instauratisi, nel tempo, tra l'Unione europea e il Messico emerge un «crescendo» di relazioni che riguardano l'economia, il commercio e il dialogo politico con i Paesi dell'Unione europea.

In realtà si deve rilevare che sebbene la Comunità europea ed il Messico avessero concluso un accordo di cooperazione già nel 1975<sup>24</sup>, negli anni '70-80 la Comunità non sembra riservare particolare attenzione all'America latina. In effetti, la principale funzione di tale accordo fu quella di applicare la clausola della nazione più favorita al Messico, che ancora non faceva parte del GATT, cui ha aderito solo nel 1986. In tale periodo, del resto, anche gli interessi dei Paesi latino americani sembrano orientati prevalentemente verso gli Stati Uniti. L'accordo del 1975 rappresenta, comunque, un primo importante risultato nei rapporti tra il Messico e i Paesi comunitari, seppur nell'ambito di un accordo generale.

A metà degli anni '80, si assiste a un significativo approfondimento delle relazioni con l'instaurazione del dialogo politico e la sua istituzionalizzazione nelle riunioni annuali con il Gruppo di Rio<sup>25</sup>. Inoltre l'adesione del Messico al GATT nel 1986 determina il passaggio da un'economia protetta e centralizzata ad un'inedita apertura economica. Così da un lato l'intensificazione delle relazioni a livello politico,

riferimenti alla nota 1.

<sup>23</sup> Cfr. il par. 2.2.

<sup>24</sup> Accordo fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico - Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 dell'accordo - Dichiarazione della Comunità economica europea relativa alle preferenze generalizzate - Scambio di lettere relativo ai trasporti, in *GUCE* L 247 del 23 settembre 1975.

<sup>25</sup> Cfr., quanto si è detto nel par. 1; nato nel 1986, comprende oggi diciannove Paesi latinoamericani.

determinata dalla partecipazione al Gruppo di Rio, dall'altro lato lo sviluppo delle prime relazioni economiche e commerciali, anche grazie all'accordo del 1975, sono alla base dell'esigenza di consolidare i vincoli creatisi. Alla fine degli anni '80 si decise di concludere, dunque, un più vasto accordo di cooperazione. Il 26 aprile 1991 fu firmato, a Lussemburgo, un accordo quadro di cooperazione, che rappresenta il precedente storico cui bisogna fare riferimento per comprendere il significato dell'accordo del 1997: l'accordo quadro era il più completo tra quelli fino ad allora conclusi con qualsiasi Paese latinoamericano<sup>26</sup>.

È negli anni '90 che si registra una significativa intensificazione dei rapporti tra i Paesi della Comunità europea e il Messico, costruendo rapporti a lungo termine. In quegli stessi anni, il rinnovato interesse per l'America latina, stimolato anche dall'ingresso nella Comunità europea di due Paesi quali la Spagna e il Portogallo, tradizionalmente legati a quest'area, portava nel 1995 alla conclusione dell'Accordo quadro interregionale tra l'Unione europea e il Mercosur cui è accennato.

Anche la conclusione nel 1994 dell'accordo Nafta tra Canada, Stati Uniti e Messico contribuiva ad accrescere l'interesse dell'Europa nei confronti del Messico, che stava superando la grave crisi economica che lo aveva colpito nel 1994 ed aveva raddoppiato il tasso di crescita annuo rispetto ai quattro anni precedenti. Il Messico diventava quindi un interlocutore privilegiato per l'accesso a tutto il mercato americano. Proprio in quel periodo i rapporti commerciali tra Unione europea e Messico subivano un costante aumento, passando dall'1,8% al 22,8%.

### 3.1. I rapporti politici.

Le relazioni politiche (ed economiche) tra Unione europea e Messico avvengono nel quadro dell'accordo di partenariato economico, di cooperazione politica e di cooperazione dell'8 dicembre 1997, concluso in forma mista tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra parte, entrato in vigore il 1° ottobre 2000.

La decisione con la quale la Comunità ha provveduto alla ratifica dell'accordo indica una molteplicità di basi giuridiche (art.44, paragrafo

<sup>26</sup> Per il testo dell'accordo e gli atti relativi cfr. *GUCE* L 340 dell'11 dicembre 1991.

2; art. 47; art. 55; art. 57, paragrafo 2; art. 71; art. 80, paragrafo 2; art. 133; art. 181 e art. 300, paragrafi 2 e 3 del Trattato CE) rilevando, implicitamente, l'ampiezza delle materie trattate e la complessità delle relazioni che si sono volute istituzionalizzare<sup>27</sup>.

Il dialogo politico (titolo II) si svolge in base ad una «Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra Unione europea e Messico» che è parte integrante dell'accordo. Esso si svolge mediante scambi d'informazioni e consultazioni tra le varie istituzioni del Messico e dell'Unione europea a livello presidenziale, ministeriale, di alti funzionari utilizzando i canali diplomatici. Viene, inoltre, sottolineata l'opportunità di istituzionalizzare i contatti tra il Parlamento europeo e il Congresso messicano (Camera dei deputati e Senato).

Il dialogo ministeriale avviene, principalmente, nell'ambito del Consiglio congiunto (art. 45) composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da un lato, e da membri del governo del Messico, dall'altro lato. La presidenza spetta a turno ad un membro del Consiglio dell'Unione europea e ad un membro del governo messicano. Il Consiglio congiunto può adottare decisioni e formulare raccomandazioni.

Le decisioni sono vincolanti per le parti che devono prendere le misure necessarie per la loro applicazione.

Il Consiglio congiunto è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, da un Comitato misto cui può delegare integralmente o parzialmente anche le sue competenze<sup>28</sup>. Tale comitato si riunisce, alternativamente, una volta all'anno a Bruxelles e in Messico.

### 3.2. Le azioni di cooperazione.

Le azioni di cooperazione economica e di sviluppo sono state elaborate in ottemperanza agli obiettivi previsti dapprima nell'accordo di cooperazione del 1975 e più recentemente nell'accordo di partenariato del 1997 (titolo VI). I settori interessati dalle attività di mutua assistenza sono assai estesi comprendendo la

<sup>27</sup> *GUCE* L 276 del 28 ottobre 2000; l'Italia ha ratificato l'accordo con legge del 25 luglio 2000, n. 232, in S.O. n. 135 alla *GURI* n. 197 del 24 agosto 2000.

<sup>28</sup> La sintesi degli incontri avvenuti ai diversi livelli sono reperibili alla pagina [www.europa.eu.int/comm/external-relations/mexico/intro/index.htm](http://www.europa.eu.int/comm/external-relations/mexico/intro/index.htm).

cooperazione industriale (art. 14), la promozione agli investimenti (art. 15), i servizi finanziari (art. 16), la cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese (art. 17), le norme tecniche e di valutazione di conformità (art. 18), la cooperazione nel settore doganale (art. 19), la società dell'informazione (art. 20), la cooperazione nel settore agricolo e rurale (art. 21), minerario (art. 22), dell'energia (art. 23), dei trasporti (art. 24), del turismo (art. 25), la cooperazione in materia statistica (art. 26), nelle questioni relative alla pubblica amministrazione (art. 27), nella lotta contro la droga, il riciclaggio di denaro sporco e precursori chimici (art. 28), nel settore scientifico e tecnologico (art. 29), dell'istruzione e formazione (art. 30), in quello culturale (art. 31) e audiovisivo (art. 32), in materia d'informazione e comunicazione (art. 32), di tutela all'ambiente (art. 34), nel settore della pesca (art. 35), in quello sociale e nella lotta alla povertà (art. 36), nell'integrazione regionale (art. 37), in materia di profughi (art. 38), di diritti dell'uomo e democrazia (art. 39), di tutela dei consumatori (art. 40), protezione dei dati (art. 41), sanità (art. 42). Una clausola evolutiva consente alle parti, consensualmente, di estendere i livelli di cooperazione (art. 43). Le attività svolte nei settori indicati sono coordinate e monitorate dal Consiglio congiunto attraverso un dialogo regolare fra le parti (art. 13).

Come per i Paesi del Centro America, anche per il Messico le azioni di cooperazione si realizzano nell'ampio quadro dei programmi di cooperazione tra Unione europea e America Latina, come si è prima ricordato. Il 3 febbraio 2004, inoltre, è stato concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica inteso a promuovere alleanze tra i centri di ricerca e a consentire la reciproca partecipazione ai programmi nazionali di ricerca nonché l'accesso, per i centri messicani, al sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico<sup>29</sup>.

### 3.3. Le relazioni commerciali.

L'accordo di partenariato del 1997 rappresenta il quadro di riferimento giuridico per le relazioni commerciali tra la UE e il Messico. Esso, infatti, prevede un titolo III dedicato al «commercio»,

<sup>29</sup> Cfr. *GUUE* L 290 del 4 novembre 2005. Sui programmi di cooperazione cfr. quanto si è detto nel par. 2.2.

che afferma l'obiettivo dello sviluppo e della liberalizzazione dello scambio di merci e servizi (artt. 4-6); un titolo IV volto a liberalizzare progressivamente i movimenti di capitali e pagamenti (art. 8), mentre nel titolo V «appalti pubblici, concorrenza, proprietà intellettuale e altre disposizioni connesse al commercio» si auspica la mutua e graduale apertura di determinati mercati di appalti pubblici (art.10) e l'introduzione di misure di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (art. 12). Contestualmente all'accordo di partenariato è stato elaborato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali<sup>30</sup>. Questo accordo ha reso operativo l'apparato istituzionale (Consiglio congiunto e Comitato misto) e soprattutto ha consentito il funzionamento delle relazioni commerciali tra Unione europea e Messico sino all'entrata in vigore dell'accordo globale, il 1° ottobre 2000. Successivamente il Consiglio congiunto, dopo aver adottato la decisione n. 1 del 2000 del 23 marzo 2000 che contiene il regolamento interno di funzionamento del Consiglio congiunto e del Comitato misto, ha adottato due decisioni con le quali è stata istituita una zona di libero scambio delle merci (decisione n. 1 del 2000)<sup>31</sup>, operativa dal 1° luglio 2000, e di servizi (decisione n. 2 del 2001)<sup>32</sup>, entrata in vigore il 1° marzo 2001 (successivamente modificata dalla decisione n. 4 del 2004, in vigore dal 18 maggio 2005)<sup>33</sup>.

Più precisamente, la decisione n. 1 del 2000, testo assai composito, integrato da 15 «dichiarazioni comuni» e sedici allegati (che occupano ben 1168 pagine), prevede la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di merci, conformemente all'art. XXIV del GATT 1994 (cui il Messico ha aderito nel 1986) e degli appalti pubblici, la realizzazione di un meccanismo di cooperazione in materia di concorrenza e di consultazione sul tema della proprietà intellettuale, e un meccanismo di

<sup>30</sup> Cfr. *GUCE* L 226 del 13 agosto 1998.

<sup>31</sup> Cfr. *GUCE* L 157 del 30 giugno 2000.

<sup>32</sup> Cfr. *GUCE* L 70 del 12 marzo 2000.

<sup>33</sup> La decisione n. 4 del 2004, in *GUUE* L 192 del 22 luglio 2005, è stata adottata a seguito dell'ampliamento a venticinque. Sulla zona di libero scambio tra Unione europea e Messico cfr. A. MORI, L'area di libero scambio tra Messico e Unione europea, in ISPI, *Relazioni internazionali*, 2001, p. 12 ss. Le decisioni del Consiglio congiunto sono reperibili alla pagina <http://eur-lex.europa.eu/it/repert/114050.htm>.

composizione per le eventuali controversie.

La decisione n. 2 del 2001 (e modifica successiva) riguarda, invece, la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di servizi, degli investimenti e dei pagamenti connessi, ai sensi dell'art. V del GATS, un'efficace e adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale conforme ai più elevati standard internazionali, l'instaurazione di un meccanismo per la composizione delle controversie. Attraverso un protocollo aggiuntivo, l'applicazione dell'accordo di partenariato del 1997 è stata estesa anche alla Repubblica ceca, all'Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, nuovi Stati membri dell'Unione europea a partire dal 1° maggio 2004<sup>34</sup>. Tra Unione europea e Messico sono stati negoziati anche tre accordi settoriali, precisamente sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose<sup>35</sup>, sulla cooperazione in materia di controllo di precursori e di sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope<sup>36</sup> e, come già segnalato, in materia di cooperazione scientifica e tecnologica.

#### **4. La tutela giuridica degli investimenti nelle relazioni che il Messico intrattiene con l'Unione europea e con l'Italia.**

Un profilo particolare, e di rilievo, per gli operatori economici delle relazioni che il Messico intrattiene con l'Unione europea e con l'Italia è quello della tutela degli investimenti<sup>37</sup>. Il quadro giuridico di riferimento è costituito, rispettivamente, dall'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione del 1997 e dall'Accordo bilaterale concluso il 24 novembre 1999 tra Italia e Messico relativo alla promozione e reciproca protezione degli investimenti<sup>38</sup>.

<sup>34</sup> *GUUE* L 66 del 12 marzo 2005; il protocollo è in vigore dal 1 marzo 2005. Sulle conseguenze dell'ampliamento cfr. anche la nota precedente.

<sup>35</sup> Concluso dal Consiglio dell'Unione europea con decisione n. 97/361/CE del 27 maggio 1997, in *GUCE* L 152 dell'11 giugno 1997.

<sup>36</sup> Cfr. *GUCE* L 77 del 9 marzo 1997.

<sup>37</sup> Sul tema della tutela giuridica internazionale degli investimenti cfr. M.R. MAURO, *Gli accordi bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti*, Torino, 2003, p. 10 ss.

<sup>38</sup> L'Italia ha recepito l'Accordo con legge di

Entrambi gli accordi mirano, fra l'altro, a favorire le opportunità di investimento reciproco tra i due Paesi: il primo mediante la creazione di un'area di libero scambio di beni e servizi, la reciproca apertura dei mercati, la liberalizzazione dei movimenti di capitale e l'adozione di norme a tutela della concorrenza e dei diritti di proprietà intellettuale; il secondo istituendo un quadro giuridico teso a garantire il trattamento più favorevole possibile per gli investimenti.

#### **4.1. L'Accordo di partenariato.**

Come si è detto, la realizzazione di una zona di libero scambio per i servizi, nonché la liberalizzazione progressiva degli investimenti e dei pagamenti connessi, tra Unione europea e Messico è stata realizzata con la decisione n. 2 del 2001 del Consiglio congiunto. Scopo della decisione, che riguarda, si è detto, il punto specifico degli investimenti, è di eliminare progressivamente le discriminazioni ancora esistenti, con divieto di introdurre delle nuove. L'obiettivo è di raggiungere una parità di trattamento, prevedendo anche misure idonee a consentire il reciproco riconoscimento di requisiti, qualifiche, licenze affinché i prestatori di servizi soddisfino i criteri previsti da ciascuna Parte (ci si riferisce, in particolare, ai prestatori di servizi professionali).

Al regime degli investimenti è dedicato un titolo apposito della decisione (il titolo III). Si tratta di investimenti diretti, di investimenti immobiliari, di compravendita di valori mobiliari così come definiti nei codici di liberalizzazione dell'OCSE. Regola generale è la liberalizzazione, non solo degli investimenti, ma anche dei pagamenti connessi. Le misure di salvaguardia (per un periodo non superiore a sei mesi) nell'ambito della politica dei cambi sono eccezionali. Parimenti, qualora si dovessero porre problemi a livello di bilancia dei pagamenti, le misure in deroga devono essere (art. 31) «eque, non discriminatorie, prese in buona fede, di durata limitata e di portata non superiore a quanto necessario» per realizzare l'equilibrio.

Il quadro generale (che consente un collegamento con l'Accordo bilaterale, certamente connesso con la decisione in esame) è caratterizzato da tre profili rilevanti.

a) In primo luogo, Comunità, Stati membri,

---

ratifica ed esecuzione dell'11 luglio 2002, n. 48 in S.O. n. 66 alla *GURI* n. 79 del 4 aprile 2002.

Messico, prendono tutti i provvedimenti necessari per «creare un contesto stabile e favorevole agli investimenti reciproci», attraverso meccanismi di informazione, identificazione, divulgazione delle legislazioni e delle possibilità di investimento (art. 33). È chiara la necessità di informazione e cooperazione reciproca, come emerge anche dalla previsione espressa di definire «procedure amministrative uniformi e semplificate», di creare «meccanismi di coinvestimento, segnatamente con le piccole e medie imprese di entrambe le Parti».

La promozione, in particolare, avviene attraverso la «creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti... specie mediante la conclusione, se del caso, di accordi bilaterali fra gli Stati membri della Comunità e il Messico, volto a promuovere e a tutelare gli investimenti nonché ad evitare le doppie imposizioni».

Proprio quest'ultima previsione rappresenta il collegamento con gli accordi stipulati fra Messico e Italia, in particolare quello del 1999 sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, di cui si dirà poco oltre.

b) In secondo luogo, l'art. 35 della decisione n. 2 del 2001 (e successiva modifica) ribadisce tutti gli impegni internazionali del Messico e dei Paesi membri in materia di investimenti e contempla un'opportuna clausola evolutiva. Entro tre anni dall'entrata in vigore (come si è detto, 1° marzo 2001, e quindi entro il 1° marzo 2004) Comunità, Stati membri e Messico sono impegnati a riesaminare sia il quadro giuridico per gli investimenti, sia il contesto degli investimenti nonché i flussi di investimento tra i loro territori<sup>39</sup>.

c) Infine, una dettagliata disciplina sulla composizione delle controversie (titolo IV) rappresenta la parte finale della decisione. Salvi due profili, proprio relativi agli investimenti (che riguardano gli impegni internazionali assunti dagli Stati, non soggetti alla procedura di composizione), è prevista una consultazione preventiva fra le parti all'interno del Comitato misto e, se la controversia non viene risolta dallo stesso, è costituito un panel arbitrale che adotta una relazione finale cui le parti devono conformarsi. Se non vi è applicazione spontanea, è prevista la possibilità di sospendere i benefici concessi in virtù dell'Accordo e degli altri strumenti giuridici applicabili<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> Cfr. par. 3.3. e per le modi che successivamente introdotte la nota 33.

<sup>40</sup> Per un approfondimento cfr. M.R. MAURO,

## 4.2. L'Accordo bilaterale.

L'accordo concluso tra Italia e Messico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti rappresenta un significativo riconoscimento dell'importanza degli scambi commerciali fra i due Paesi e un importante strumento per incrementarli, coerentemente, come si è visto, con le finalità poste dalle norme comunitarie<sup>41</sup>. Anche la durata dell'accordo, dieci anni più altri periodi di cinque anni ciascuno (salvo denuncia di una Parte contraente un anno prima della scadenza), conferma la saldezza del vincolo. Ampia è la nozione di investimento e investitore, con "applicazione" delle definizioni anche ad epoca anteriore all'entrata in vigore dell'accordo, e con indicazioni meramente esemplificative: dei beni, mobili o immobili, dei crediti monetari, dei diritti di proprietà intellettuale, di quelli attribuiti per legge, per contratto, in virtù di licenze o concessioni, per l'esercizio di attività economiche, e di quelli derivanti da licenze o concessioni anche accordati da un ente di Stato. Il principio fondamentale posto a base dell'accordo è il divieto di discriminazioni, ogni Parte contraente impegnandosi ad accordare un trattamento giusto ed equo (art. 2) e comunque il trattamento della nazione più favorita (salvo specifici obblighi di carattere internazionale, art. 3, par. 2). Lo stesso trattamento è previsto in caso di risarcimento per perdite negli investimenti a seguito di conflitti armati, situazioni di emergenza o avvenimenti analoghi (art. 4). Espropriazioni e nazionalizzazioni non sono consentite, sia de jure sia de facto (art. 5), salvo ricorrano motivi di interesse pubblico, e

---

*Riflessioni sul principio del trattamento nazionale e sulla soluzione delle controversie riguardanti gli investimenti stranieri nella prassi dei paesi dell'America Latina*, in A. DEL VECCHIO (a cura di), *Aspetti dell'integrazione latinoamericana*, cit., p. 83 ss.

<sup>41</sup> Di particolare interesse per gli operatori economici, in tema di regime applicabile alla tutela degli investimenti tra Italia e Messico, è la *Guida informativa legale-Messico*, 2004 curata dalla Camera di Commercio di Como reperibile alla pagina [www.co.camcom.it/estero/guide/Messico%20CCIAA%20CO.pdf](http://www.co.camcom.it/estero/guide/Messico%20CCIAA%20CO.pdf).

comunque nel rispetto di standard previsti dal diritto internazionale. Libero è il trasferimento di fondi, che vengono precisamente elencati: capitali, redditi derivanti da investimento, redditi ricavati da vendite, rimborso di prestiti, compensi per attività e servizi, pagamenti per risarcimento o derivanti dall'applicazione di disposizioni relative alla soluzione delle controversie.

Deroghe possono essere introdotte quando si verifichino seri squilibri o minacce alla bilancia dei pagamenti, le restrizioni dovendo essere comunque temporanee, applicate in termini equi, non discriminatori e in buona fede. Condizione inderogabile per il trasferimento dei fondi, che pur dovranno essere effettuati senza indebito ritardo (art. 8), è l'adempimento degli obblighi fiscali da parte dell'investitore, in conformità agli obblighi previsti dalla rispettiva legge nazionale.

Alcune considerazioni merita la soluzione delle controversie (art. 9): in linea di massima la composizione deve avvenire in via amichevole; altrimenti si ricorre ad una procedura arbitrale descritta nell'Allegato all'accordo. Da un lato si disciplina la soluzione di controversie fra i due Stati (sezione 1 dell'Allegato; è prevista la costituzione di un Tribunale arbitrale ad hoc); dall'altro lato si disciplina la soluzione fra uno Stato e un investitore appartenente all'altro Stato. L'arbitrato è ammissibile anche quando sia già stato iniziato un giudizio avanti a un tribunale nazionale purché non abbia ancora pronunciato una sentenza nel merito; l'avvio della procedura arbitrale esclude, comunque, la procedura davanti al Tribunale nazionale (un limite a ricorrere ad arbitrato è posto nei confronti dell' "impresa che è un investimento nel territorio" di una parte contraente). Sulle regole procedurali è lasciata ampia scelta (ricorso alla Convenzione ICSID, al regolamento Uncitral, al regolamento della CCI), prevedendo un termine massimo (tre anni dagli eventi) entro cui iniziare l'azione e minimo (sei mesi) per proporla.

Disposizioni particolari sono dettate in caso di pluralità di reclami derivanti da questioni comuni (di fatto o di diritto) o quando i reclami siano proposti da un investitore che controlli l'impresa. A conoscere di queste controversie è il "tribunale di consolidamento" (art. 5 dell'Allegato) che decide sulla "giurisdizione dei reclami" e sul merito, salvo che gli interessi di ciascuna delle parti ne risultino pregiudicati. Il Tribunale decide la

controversia nel rispetto ("in applicazione" precisa l'art. 8) delle norme e dei principi del diritto internazionale.

## 5. Considerazioni conclusive.

I Paesi latino americani sono tradizionalmente legati agli Stati Uniti. Le relazioni con l'Unione europea si sono, tuttavia, progressivamente sviluppate e approfondite distinguendosi, per alcuni profili, dall'approccio statunitense.

Innanzitutto, l'Unione ha una spiccata sensibilità nel favorire l'integrazione dei gruppi regionali mantenendo, con gli stessi, forme di dialogo politico e commerciale. In secondo luogo, l'approccio economico non avviene tout court, bensì affiancato e supportato da azioni di aiuto e di sostegno alle stesse attività commerciali e da azioni di cooperazione per favorire la preparazione del tessuto sociale e il confronto con il mercato globale nel rispetto della tutela dei diritti fondamentali e della democrazia<sup>42</sup>.

Insomma, le prospettive sono positive e, quindi, meritevoli di attenzione da parte degli operatori: oltre che del giurista, interessato a seguire l'evoluzione del quadro complessivo, comunitario e nazionale.

**STUDIO LEGALE NASCIMBENE ANDREONI**  
Via Vincenzo Bellini, 12 - 20122 Milano  
Tel. 02 774231 – Fax. 02 7742344  
[info@nascimbene.com](mailto:info@nascimbene.com)

Lo studio è composto dal Prof. Bruno Nascimbene, avvocato, professore di diritto dell'Unione europea nell'Università degli Studi di Milano dall'Avv. Giovanna Andreoni, avvocato cassazionista e dagli Avvocati Simonetta Polenta, Marina Silvia Mori, Marilia Sinesi

Lo studio si occupa di: diritto penale; diritto di famiglia; responsabilità professionale; diritto comunitario; diritto internazionale; diritto commerciale internazionale e assiste clienti italiani e stranieri

Lo studio patrocinia cause avanti alle giurisdizioni superiori nazionali, avanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

<sup>42</sup> Per alcune, interessanti, considerazioni sulle prospettive, con particolare riguardo alle relazioni politiche, economiche e sociali fra Unione europea e Messico, cfr. il parere del Comitato economico e sociale (2006/C 88/17) del 15 febbraio 2006, in *GUUE* C 88 dell'11 aprile 2006.